

Studio Notarile
Carla Fresca Fantoni
Via Rivolta Nuova, Torre n. 11, Milano



Repertorio n. 25.671

Raccolta n. 17.301

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilanove il giorno ventidue del mese di gennaio,
in Legnano, Via per Busto Arsizio n. 53.

Avanti a me Dottoressa Carla Fresca Fantoni, Notaio residente
in Milano, iscritta al Collegio Notarile di Milano, è presen-
te la Signora:

- LAZZARINI Avv. Chiara, nata a Milano il 9 agosto 1967, do-
miciliata per la carica a Legnano, Via per Busto Arsizio n.
53,

la quale interviene al presente atto non in proprio ma quale
Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

"ALTO MILANESE GESTIONI AVANZATE S.P.A." per acronimo "AMGA"
LEGNANO S.P.A.", con sede in Legnano, Via per Busto Arsizio
n. 53, capitale sociale Euro 61.360.900 interamente versato,
codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Im-
prese di Milano 10811500155 ed iscritta al R.E.A. presso
C.C.I.A.A. di Milano al n. MI-539296, società di diritto ita-
liano costituita in Italia,

autorizzata al presente atto in virtù di delibera del Consi-
glio di Amministrazione del 18 dicembre 2008 che in estratto
autenticato in data odierna al n. 25.670 di mio repertorio,
si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Detta componente, della cui identità personale io Notaio sono
certa, col presente atto:

1) dichiara di costituire, come costituisce, una società a
responsabilità limitata unipersonale denominata:

"Aenne Linea Ambiente S.R.L."

della quale la società "ALTO MILANESE GESTIONI AVANZATE
S.P.A." per acronimo "AMGA LEGNANO S.P.A." è unico socio, con
sede legale in Magenta, Via Crivelli n. 39 e sede secondaria
ed amministrativa in Legnano, Via per Busto Arsizio n. 53.

2) La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno)
dicembre 2050 (duemilacinquanta).

3) Il capitale sociale è fissato in euro 10.000 (diecimila)
interamente assunto e sottoscritto dal socio costituente, che
dà atto che è stato interamente versato in data 29 gennaio
2009 presso la sede di Legnano della "Banca di Legnano
S.p.a." ai sensi di legge, come risulta dalla ricevuta di de-
posito di pari somma rilasciata da detta Banca in data 20
gennaio 2009.

4) La Società è amministrata da un amministratore unico che
viene nominato sino a revoca o dimissioni, con tutti i pote-
ri di amministrazione ad eccezione di quelli che la legge ed
il presente statuto riservato ai soci, nella persona del si-
gnor:

- ORTICA Roberto, nato a Milano il 5 febbraio 1958, domici-
liato a Legnano, Via Monte Cervino n. 17,
codice fiscale: RTC RRT 55B05 F285A.

REGISTRATO AGENZIA
ENTRATE UFF. MILANO 2

6 FEBBRAIO 2009

N° 2621 Serie AT

Esatto € 324,00

ARRIVO 02 DIC 2008
7746
Prot. N°

Avv. Carla Fresca Fantoni - Notario

2009, Milano - Via Rivolta Nuova, Torre n. 11 - Tel. 02 58 59 59 (fax) - Fax 02 58 59 59 - Tel. 02 58 59 59 - Fax 02 58 59 59 - Via Rivolta Nuova, Torre n. 11 - Tel. 02 58 59 59 (fax) - Fax 02 58 59 59 - Tel. 02 58 59 59 - Fax 02 58 59 59

5) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre del corrente anno.

6) La comparante delega il signor Zanzottera Angelo, nato ad Arconate il 14 agosto 1956 a ritirare dalla sede di Legnano della "Banca di Legnano S.p.a." la somma di euro 10.000 (diecimila) ivi depositata quale conferimento in denaro dell'intero capitale sociale con esonero di responsabilità per detta Banca.

7) Per quanto non previsto si fa riferimento alle vigenti norme di Legge in materia.

8) Spese e tasse inerenti e conseguenti quest'atto, poste a carico della società, vengono approssimativamente indicate in euro 2.250 (duemiladuecentocinquanta) circa.

9) L'organizzazione ed il funzionamento della società sono regolate dalle norme contenute nel testo di statuto sociale qui di seguito riportato, testo che contiene anche l'indicazione dell'attività che costituisce l'oggetto sociale.

STATUTO SOCIALE della "Aemme Linea Ambiente S.R.L."

Articolo 1

Denominazione

1. La società è denominata:

"Aemme Linea Ambiente S.R.L."

Articolo 2

Oggetto

2. La società ha per oggetto le attività comprese nelle seguenti categorie:

Servizi ambientali e connessi

- gestione dei rifiuti nelle varie fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento, compreso l'autotrasporto di cose per conto terzi;
- servizi di igiene urbana in senso lato;
- applicazione e riscossione della tariffa relativa al servizio rifiuti urbani;
- operazioni e servizi di valorizzazione ambientale;

Servizi di supporto agli enti locali.

- gestione e manutenzione del patrimonio di interesse pubblico;
- pianificazione ed esecuzione di servizi integrati, tecnici, informatici ed amministrativi, per la conduzione del patrimonio immobiliare di clienti pubblici, tra cui, a titolo esemplificativo, la gestione di riscaldamento, condizionamento, accoglimento visitatori e reception, sorveglianza e sicurezza, pulizia, sgombero neve e di ogni tipo di manutenzione edile, impiantistica e tecnologica;
- progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione delle aree a verde in genere e dei relativi arredi e dotazioni;
- gestione tecnica, amministrativa e funzionale di strutture e di impianti sportivi, ricreativi, culturali e di interesse collettivo in genere;
- gestione delle attività cimiteriali e funerarie compreso il

trasporto funebre, la cremazione ed ogni attività per l'ampliamento, modifica o costruzione di nuove strutture cimiteriali, nonché la gestione del servizio lampade votive nelle aree cimiteriali;

- gestione di impianti e di servizi di interesse comunale in genere;

- monitoraggio delle opportunità di finanziamento pubblico, nell'ambito dei servizi di competenza; studi di analisi e pianificazione relativamente ai servizi di competenza.

Le attività e i servizi di cui ai commi precedenti potranno essere svolti sia direttamente che indirettamente e potranno estendersi dalla fase di studio fino a quella di progettazione, cui attenderà per conto proprio, direzione lavori, avvalendosi di personale qualificato secondo le previsioni di legge, ed esecuzione di opere e/o impianti, nonché alla relativa gestione.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, queste ultime purché in via non prevalente, non nei confronti del pubblico ed a solo fine di realizzare l'oggetto sociale, ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; essa può pure, ancora in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia anche reale e anche a favore di terzi.

Essa potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie (in modo non prevalente non nei confronti del pubblico ed esclusivamente al fine di realizzare l'oggetto sociale), mobiliari ed immobiliari ritenute dall'amministrazione necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ed assumere, direttamente ed indirettamente, interessenze e partecipazioni occasionali in altre Società od imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nelle sole ipotesi in cui l'acquisizione risulti strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale, escluso in ogni caso il fine di collocamento presso terzi ed il potere degli amministratori di agire nei confronti del pubblico, con la precisazione che l'assunzione di partecipazioni in altre imprese non è consentita nel caso in cui, per la misura e l'oggetto di tale partecipazione, ne risulti modificato l'oggetto sociale (salvo che venga contestualmente deliberata dall'assemblea la relativa modifica statutaria) mentre è consentita l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportanti una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime a condizione che tale operazione sia deliberata dall'assemblea.

La società può pure garantire ad Istituti Bancari od Istituti di Credito in genere obbligazioni di terzi anche non soci, ogni qualvolta l'amministrazione lo riterrà opportuno.

Articolo 3



Sede

3. La società ha sede legale in Magenta (Milano) e sede secondaria ed amministrativa in Legnano (Milano) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

L'organo amministrativo potrà deliberare la istituzione e la soppressione di succursali, stabilimenti, depositi, agenzie e rappresentanze in qualunque località della Repubblica, purché essi non abbiano natura di sedi secondarie.

Articolo 4

Durata

4. La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Articolo 5

Capitale

5.1 Il capitale sociale è di euro 10.000 (diecimila) ed è rappresentato da tante quote quanti sono i soci.

5.2 Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del C.C.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione, il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere oneroso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

5.3 La società può richiedere ai soci versamenti in conto capitale senza obbligo di rimborso, totalmente infruttiferi.

Può inoltre richiedere ai soci finanziamenti, fruttiferi od infruttiferi, secondo quanto deliberi l'assemblea, con l'obbligo di rimborso a scadenza determinata od indeterminata.

La richiesta di versamenti e/o finanziamenti può essere rivolta esclusivamente nel pieno rispetto di tutti i limiti previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, con particolare riferimento a quanto previsto da quelle che regolano la raccolta di risparmio fra il pubblico.

5.4 E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 C.C.

5.5 La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

Articolo 6

Domiciliazione

6. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 7

Trasferimento delle partecipazioni

7.1 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi tra soci.

7.2 Il socio che intenda alienare a terzi le proprie partecipazioni deve prima offrirle in vendita agli altri soci, i quali hanno diritto di prelazione per l'acquisto in proporzione delle rispettive partecipazioni calcolate escludendo dal computo le proprie partecipazioni.

7.3 L'offerta di vendita deve essere comunicata all'organo amministrativo, dall'interessato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nella quale deve essere indicato il prezzo a cui si intende vendere le partecipazioni e le condizioni di pagamento.

7.4 L'organo amministrativo entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, dovrà a sua volta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno comunicare a tutti i soci, risultanti dal libro dei soci, l'offerta di vendita.

7.5 Il diritto di prelazione deve essere esercitato, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta dal ricevimento della proposta di alienazione da parte del cedente fatta nei modi sopra indicati. I soci dovranno spedire entro il detto termine alla società lettera raccomandata nella quale comunicheranno l'eventuale esercizio della prelazione.

7.6 Qualora taluno dei soci non esercitasse la facoltà di acquisto, gli altri soci possono sostituirsi a lui nell'acquisto medesimo, proporzionalmente alle rispettive partecipazioni, facendone richiesta contestuale all'atto dell'esercizio della prelazione a loro riservata.

7.7 Nel caso non si raggiungesse l'accordo sul prezzo, questo sarà determinato da un arbitratore, nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Circostrizione del Tribunale ove ha sede la società, e la vendita dovrà essere perfezionata entro quindici giorni successivi alla determinazione del prezzo da parte dell'arbitratore.

7.8 La prelazione potrà essere esercitata unicamente per tutte le partecipazioni poste in vendita e non parzialmente. Nel caso in cui entro il termine di cui al punto 7.5 non si raggiungessero adesioni per tutte le partecipazioni poste in vendita, l'organo amministrativo comunicherà senza indugio al socio alienante l'esito negativo e quest'ultimo potrà liberamente cedere a terzi, entro tre mesi dalla ricezione della comunicazione, le partecipazioni offerte in prelazione.

7.9 L'intestazione di partecipazioni a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa, agli effettivi proprietari (previa esibizione del mandato fiduciario) non è

soggetta a quanto disposto dall'art. 7.2.

Articolo 8

Clausola di gradimento

8.1. Qualsiasi negozio traslativo inter vivos, a titolo oneroso (con corrispettivo fungibile o infungibile) o gratuito, che abbia a oggetto l'alienazione a soggetti estranei alla compagine sociale della piena proprietà o della nuda proprietà o dell'usufrutto di partecipazioni e di diritti di sottoscrizione e di prelazione è subordinato al gradimento espresso, a maggioranza, dall'Assemblea dei Soci; per la determinazione del relativo quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea non si terrà conto del socio alienante.

Nel caso in cui il trasferimento predetto:

- sia l'effetto indiretto di una più complessa operazione (per esempio: di una fusione, di una scissione, di una cessione o di un conferimento di azienda);

- sia l'effetto indiretto della cessione della partecipazione di controllo della società socia della presente società o di un qualsiasi altro mutamento in detta partecipazione di controllo (come per esempio per effetto di fusione, scissione, conferimento) che determini il subentro di un nuovo soggetto nella titolarità di detto controllo,

l'avente causa del trasferimento delle partecipazioni o dei diritti di cui sopra è obbligato a offrire agli altri soci della presente società l'acquisto delle partecipazioni o dei diritti di sua titolarità della presente società entro 60 (sessanta) giorni dal giorno in cui sono avvenuti i trasferimenti o i mutamenti di cui sopra; in caso di inadempimento di quest'obbligo di offerta, il dante causa e l'avente causa del trasferimento delle partecipazioni o dei diritti di cui sopra sono in solido obbligati al pagamento di una penale pari al doppio del valore delle partecipazioni o dei diritti predetti (determinato con la procedura di arbitraggio di cui sopra).

8.2. Il gradimento può essere negato qualora il potenziale acquirente:

(i) svolga attività in concorrenza con quelle svolte dalla società o dai soci della medesima; (ii) non sia in grado di apportare capitale, assets o know how ovvero affidamenti alla società di servizi, forniture od altre attività, utili a contribuire allo sviluppo dell'attività della società.

8.3. Non sono sottoposti a giudizio di gradimento, i trasferimenti nei confronti di altri soci, ovvero a società controllanti la società socia o a società controllate dalla medesima o soggette al controllo della stessa società o Ente che controlla la società socia.

8.4. Il socio che intende effettuare il trasferimento deve comunicare la propria intenzione all'organo amministrativo, illustrando l'entità di quanto è oggetto di alienazione, il corrispettivo richiesto, le condizioni di pagamento, le esat-

te generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.

8.5 L'organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, dovrà, a sua volta, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicare a tutti i soci, risultanti dal libro dei soci, l'intenzione di vendita dell'alienante, unitamente alle informazioni di cui al precedente punto 8.4. Con la medesima comunicazione, l'organo amministrativo convocherà l'Assemblea dei soci perché si pronunci ai sensi del precedente art. 8.1, motivando l'eventuale non gradimento.

8.6. Entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data della deliberazione assembleare, l'organo amministrativo deve comunicare al socio alienante e al terzo potenziale avente causa la decisione dei soci in merito al gradimento o al non gradimento; se il gradimento non viene concesso, occorre inoltre corredare detta decisione con l'illustrazione delle ragioni per le quali il gradimento è stato negato. In mancanza di risposta entro il predetto termine, il gradimento si intende concesso.

8.7. Se il gradimento viene negato, al socio alienante compete il diritto di recesso.

8.8. Se il gradimento viene negato, gli altri soci possono comunque esercitare il diritto di prelazione intendendosi la comunicazione di cui al precedente art. 8.4 come proposta del proponente agli altri soci di esercitare il loro diritto di prelazione.

Se il gradimento viene concesso, compete comunque agli altri soci il diritto di prelazione e la richiesta di gradimento si intende come proposta del proponente agli altri soci di esercitare il loro diritto di prelazione.

Articolo 9

Recesso

9.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) la fusione e la scissione della società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede della società all'estero;
- f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma C.C.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti C.C., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste



dell'articolo 2497-quater C.C.

9.2 Non sono previste ulteriori ipotesi di recesso.

9.3 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro venti giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro venti giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di ogni effetto e di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 10

Esclusione

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

Articolo 11

Liquidazione delle partecipazioni

11.1 Nelle ipotesi previste dal precedente articolo 9 le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione del patrimonio sociale. Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente articolo 9.3.

11.2 Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali. I seguenti elementi di bilancio saranno rettificati con i criteri nel seguito indicati, tenendo sempre conto del connesso effetto fiscale:

- immobili, in base al valore di comune commercio;
- cespiti acquistati mediante leasing o realizzati in economia in tutto o in parte significative, in base al minore tra il valore di sostituzione e il valore economico tecnico;
- rimanenze valutate a costi storici (LIFO o altri metodi) in base al valore presumibile di realizzo per i prodotti finiti

e al costo di sostituzione per le materie prime e semilavorati, tenendo conto dell'obsolescenza;

- crediti di dubbia esigibilità in base al prudente valore di realizzo;

- partecipazioni in imprese collegate e controllate in base al valore della corrispondente quota di patrimonio netto della partecipata, determinato con gli stessi criteri di questo articolo;

- fondi rischi secondo ragionevoli stime;

- debiti scaduti in base alla possibilità di prescrizione.

Sempre ai medesimi fini devono essere tenuti in considerazione i presumibili flussi reddituali futuri o, in alternativa, il valore attuale dei flussi finanziari futuri.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente.

11.3 Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dall'evento dal quale consegue la liquidazione. Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di uno o più soci e/o di terzi concordemente individuati dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente. In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 C.C., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio deceduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo n. 5 C.C.

Articolo 12

Unico socio

12.1 Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 C.C..

12.2 Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

12.3 L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

12.4 Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Articolo 13

Soggezione ad attività di direzione e controllo

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altra attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura da-

gli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo C.C.

Articolo 14

Amministratori

14.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

14.2 La nomina e la revoca degli amministratori avviene con decisione dei soci.

14.3 Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

14.4 Gli amministratori possono essere anche non soci.

14.5 Ogni amministratore deve farsi parte diligente al fine di poter agire in modo informato e di poter espletare nel miglior modo i propri compiti, con particolare riguardo a quelli previsti dal quinto comma dell'art. 2475 C.C. e dagli artt. 2482 bis e 2482 ter C.C.

Articolo 15

Divieto di concorrenza

Salvo diversa deliberazione dei soci, si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 C.C.

Articolo 16

Durata della carica, revoca, cessazione

16.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina e sono comunque sempre revocabili dai soci.

16.2 Gli amministratori sono rielegibili.

16.3.1 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

16.3.2 Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori che non costituiscono la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

16.3.3 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri, decade l'intero consiglio di amministrazione. Gli altri consiglieri rimangono in carica sino alla nomina del nuovo organo amministrativo e devono, senza indugio, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione e quelle necessarie per evitare

danno o pregiudizio alla società.

Articolo 17

Consiglio di amministrazione

17.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.

17.2 Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 18, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

17.3 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto, compresi i sindaci o il revisore, se nominati, adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

La decisione è assunta nel momento in cui pervengono alla sede della società i consensi o le adesioni della maggioranza degli amministratori.

Spetta al presidente del consiglio raccogliere i consensi o le adesioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, redigendo un verbale dal quale risultino:

- i consiglieri favorevoli, contrari, astenuti o che non abbiano votato;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel minor termine indicato nel testo della decisione.

17.4 Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni, fatto salvo quanto indicato all'articolo 19.4.


17.5 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 18

Adunanze del consiglio di amministrazione

18.1 Quando il Presidente lo reputi opportuno o in caso di richiesta di due amministratori, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

18.2 In questo caso il presidente convoca il consiglio di am-



amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

18.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con uno o più di questi mezzi: fax, telegramma, posta elettronica, recapito a mani degli interessati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

18.4 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia o nella Regione in cui ha sede la società.

18.5 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

18.6 Le riunioni del consiglio potranno svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio o audio-video collegati, con le modalità indicate all'art. 31.3.

18.7 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, qualora assunte con la forma dell'adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevarrà il voto del Presidente; nel caso in cui manchi il voto del Presidente la proposta si intende respinta.

18.8 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato almeno dal Presidente e dal segretario che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 19

Poteri dell'organo amministrativo

19.1 Nel caso in cui la società fosse amministrata da un amministratore unico, questi avrà tutti i poteri per la gestione della società, necessari per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, senza eccezione alcuna, fatti salvi i poteri riservati alla competenza esclusiva dei soci ai sensi del successivo articolo 28.2.

19.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione questi avrà i più ampi poteri sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione della società senza esclusione o limitazione alcuna, fatti salvi i poteri riservati alla competenza esclusiva dei soci ai sensi del successivo articolo 28.2, e potrà inoltre delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni

contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2475, comma quinto, 2482 bis e 2482 ter c.c.

19.3 Sono inoltre riservate - e non sono delegabili - al Consiglio di Amministrazione, che, nel caso di Consiglio composto da cinque componenti, delibererà con il voto favorevole di almeno quattro su cinque dei componenti stessi (mentre delibererà a maggioranza nel caso di Consiglio composto da tre componenti). Le decisioni sulle materie qui di seguito indicate:

(i) costituzione di pegni, ipoteche, e rilascio di garanzie, fatta eccezione per le fidejussioni usualmente richieste nello svolgimento della normale attività tipica del relativo settore (esemplificativamente ma non esaustivamente i fidejussori per la partecipazione a gare d'appalto; fidejussioni per l'iscrizione ad Albi o Elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione al fine dall'esercizio di determinate attività);

(ii) proposta di distribuzione di dividendi;

(iii) assunzione e licenziamento di dirigenti e relativo trattamento economico e normativo;

(iv) conclusione di contratti di acquisto di macchinari, materie prime, materiali, prodotti, automezzi, servizi, lavori e progettazioni per importi superiori a 100.000 (centomila) Euro;

(v) assunzione di contratti aventi per oggetto opere e servizi forniti dalla Società, anche se mediante concorso a gare, licitazioni, aste ed incanti pubblici e privati, per importi superiori a 100.000 (centomila) Euro.

19.4 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 20

Rappresentanza

20.1 L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

20.2 In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati e per l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione a tutti i componenti che siano espressamente delegati nella relativa delibera.

20.3 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 21

Compensi degli amministratori

21.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

21.2 I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonchè determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

21.3 In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Articolo 22

Organo di controllo

22.1 La società può nominare il collegio sindacale o il revisore.

22.2 Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

Articolo 23

Composizione e durata

23.1 Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

23.2 Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia in difetto di che la società dovrà nominare anche il revisore.

23.3 Qualora la nomina del collegio sindacale non sia obbligatoria per legge, si applica il secondo comma dell'articolo 2397 c.c.

23.4 I sindaci sono nominati e revocati con le formalità e le modalità di cui all'articolo 2400 C.C.

23.5 I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Qualora la nomina dei sindaci non sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 c.c., all'atto della nomina si può prevedere una diversa durata della loro carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

In caso di cessazione dei sindaci per dimissioni o decadenza si applica l'art. 2401 C.C..

23.6 I sindaci sono rieleggibili.

23.7 Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio, in difetto di che si applicano le tariffe professionali vigenti.

Articolo 24

Cause di ineleggibilità e di decadenza

24.1 Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste

dall'articolo 2399 c.c.

Salvo altre ipotesi da verificarsi caso per caso non è incompatibile il sindaco che rivesta anche la carica di sindaco in una o più società controllanti, controllate, collegate o sottoposte a comune controllo né il sindaco che intrattenga con la società rapporti di lavoro occasionale di entità marginali rispetto al proprio volume d'affari o che svolga attività di difesa della società nell'ambito di procedimenti di contenzioso tributario.

24.2 Qualora la nomina dei sindaci non sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 c.c., non possono comunque essere nominati e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.

24.3 Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c.

Articolo 25

Cessazione dalla carica

25.1 I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

25.2 In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Articolo 26

Competenze e doveri del collegio sindacale

26.1 Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società, salvo che questo sia stato affidato dai soci al revisore.


26.2 Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2405, 2407 e 2408, primo comma c.c.

26.3 Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

26.4 I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

26.5 Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza.



za o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente articolo 18 sesto comma per le adunanze del consiglio di amministrazione.

Articolo 27

Revisore

27.1 Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

27.2 Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'articolo 2429, comma secondo c.c. qualora non sia nominato il Collegio Sindacale.

Articolo 28

Decisioni dei soci

28.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

28.2 Sono riservate alla competenza esclusiva dei soci riuniti in Assemblea le seguenti materie:

- i. tutte le materie espressamente riservate dalla legge ai soci, con particolare riferimento a quelle di cui all'articolo 2479, comma 2, codice civile;
- ii. fusioni o scissioni;
- iii. approvazione del business plan e del budget annuale;
- iv. conferimenti, acquisizioni o cessioni di aziende e/o di rami d'azienda e/o partecipazioni e costituzioni di nuove società;
- v. assunzione dell'erogazione di pubblici servizi presso Comuni diversi dagli Enti Locali;
- vi. compensi degli Amministratori;
- vii. la nomina degli amministratori;
- viii. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale nonché del revisore;
- ix. le modificazioni dello Statuto;
- x. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- xi. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 primo comma c.c.;
- xii. le decisioni in caso di perdite che incidono sul capitale per oltre 1/3 (un terzo);
- xiii. il compimento di qualsiasi atto di straordinaria amministrazione di valore unitario pari o superiore ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero).

Articolo 29

Diritto di voto

29.1 Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

29.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

29.3 Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 30

Assemblea

30.1 L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché nella Regione ove ha sede la società o nelle Regioni limitrofe.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio o da tanti soci che possiedono almeno un terzo del capitale sociale, in assenza del Collegio Sindacale.

30.2 L'Assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

30.3 Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea e intendono opporsi alla trattazione di uno o più argomenti all'ordine del giorno, dovranno comunicare a tutti i partecipanti, prima dell'assemblea, apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e indicano gli argomenti di cui si oppongono alla trattazione.

Articolo 31

Svolgimento dell'Assemblea

31.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

31.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la

legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

31.3 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio o audio-video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione.

In tutti i luoghi audio o audio-video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 32

Deleghe

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Articolo 33

Verbale dell'assemblea

33.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge o dal Presidente dell'Assemblea.

33.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in separato elenco, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma del precedente articolo 31.2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

33.3 Il verbale dell'assemblea deve essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 34

Quorum costitutivi e deliberativi

34.1 Nelle materie (riservate) di cui all'art 28.2 che precede l'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci

che rappresentino l'85% (ottantacinque per cento) del capitale sociale, ad eccezione dell'approvazione del bilancio di esercizio, nonché delle materie indicate ai punti iii), e v) del citato articolo 28.2 che precede, nelle quali l'Assemblea delibererà con le ordinarie maggioranze di legge. Per tutte le altre materie l'assemblea delibera con le maggioranze di legge ove non sia diversamente disposto dal presente statuto.

34.2 Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

34.3 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 35

Bilancio e utili

35.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

35.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

35.3 Il bilancio deve essere sottoposto ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio o, quando ricorrano particolari condizioni, di cui all'art. 2364, ultimo comma, C.C., entro centoottanta giorni.

Articolo 36

Scioglimento e liquidazione


36.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter c.c.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c.;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

36.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

36.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;



- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 37

Disposizioni applicabili

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile.

La comparente dispensa espressamente me Notaio dalla lettura dell'allegato "A".

Il presente atto scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, è stato da me Notaio letto alla comparente che lo approva e lo sottoscrive alle ore tredici e dieci minuti.

Occupa di dieci fogli di carta, trentanove facciate e della quarantesima sin qui.

Firmato: Chiara Lazzarini

Carla Fresca Fantoni Notaio (L.S.)



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaotto, il giorno 15 del mese di dicembre alle ore 18,00, presso la Sede Sociale in Legnano, Via per Busto Arsizio n. 53, ritualmente convocato ai sensi di Statuto, si è legalmente riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

Presidente	avv. Chiara Lazzarini
Vice Presidente	dott. Roberto Ortica
Consiglieri	p.i. Gianfranco Bononi
	p.i. Renzo Privitera

E' assente giustificato il Consigliere di Amministrazione, avv. Giuseppe Vella.

Sono presenti i Componenti del Collegio Sindacale, il Presidente rag. Roberto Azzimonti ed i Sindaci effettivi dott. Lucio Mariani ed avv. Bruno Dell'Acqua.

Sono altresì presenti, su invito del Consiglio, il Direttore Generale della società, Paolo Pagani, il Dirigente Affari Generali avv. Luca Manassero, il quale, con il consenso degli intervenuti, il Presidente chiama preliminarmente a fungere da Segretario della seduta.

Il Presidente, dopo aver constatato la validità dell'odierna riunione ai sensi di Legge e di Statuto, dichiara valida la seduta per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

OMISSIS

- Operazione AEMME: costituzione società AEMME Linea Ambiente; deliberazioni inerenti e conseguenti;





OMISSIS

Punto 3 - Operazione AEMME: costituzione società AEMME Linea Ambiente; deliberazioni inerenti e conseguenti.

La Presidente, passando alla trattazione del terzo punto posto all'Ordine del Giorno, richiama la comunicazione di cui al punto 5.2 della seduta di Consiglio di Amministrazione del 17.11.2008, relativa al perfezionamento del progetto di aggregazione - Operazione AEMME - nell'ambito del servizio di Igiene Ambientale tra AMGA e ASM Magenta mediante la costituzione ed il contestuale conferimento dei relativi rami d'azienda da parte delle società medesime nella società di scopo dell'igiene urbana da denominarsi "AEMME Linea Ambiente" Srl.

In particolare, riferisce che, ai sensi dell'art. 47 Legge 428/90 le società conferenti (AMGA e ASM) hanno provveduto ad effettuare le comunicazioni sindacali di competenza, dando pertanto avvio alla relativa procedura di informazione e consultazione sindacale.

Al riguardo, specifica come la norma in argomento preveda che le comunicazioni alle rappresentanze sindacali vengano effettuate contestualmente dalle conferenti e dalla conferitaria (AEMME Linea Ambiente). La società conferitaria ad oggi non è stata ancora formalmente costituita.

Sulla base di tali circostanze le società conferitarie hanno provveduto ad effettuare le





unicazioni di cui al richiamato art. 47 L. 428/90 sottoscrivendo, ai sensi dell'art. 1381 c.c., le
lesime comunicazioni sindacali anche in nome e per conto del costituendo soggetto giuridico
AEMME Linea Ambiente.

Organizzazioni Sindacali interessate, pur concordando sulla sostanza dell'operazione,
nell'ambito della procedura hanno eccepito quale vizio formale la mancanza del soggetto
ereditario.

Adanto, al fine di evitare di compromettere l'esito dell'operazione, risulta opportuno provvedere
alla costituzione da parte di AMGA Legnano S.p.A. della società AEMME Linea Ambiente Srl,
prevedendo in un secondo momento il perfezionamento del conferimento dei rami d'azienda
urbana da parte della medesima AMGA e di ASM Magenta.

Al fine di allo scopo necessario adottare il modello di Statuto (Allegato 2 al Patto di Sindacato
presente nello stesso nell'ambito del progetto di aggregazione c.d. "Operazione AEMME", approvato con
delibera di Consiglio di Amministrazione n. 2 dell'11.12.2006), distribuito ai Consiglieri nel corso
della presente seduta; si propone di costituire AEMME Linea Ambiente Srl con il capitale minimo
necessario per le società a responsabilità limitata pari di Euro 10.000,00 (diecimila/00).

Il presente atto definitivo e la *governance* verranno rideterminate contestualmente al richiamato atto di
conferimento dei rami di azienda.

Il Presidente invita quindi il Consiglio a voler deliberare in merito alla proposta.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia ed approfondita discussione, a voti unanimi
si è pronunciato in forma di Legge e di Statuto espressi,

delibera


di approvare la costituzione da parte di AMGA Legnano SpA della società AEMME Linea
Ambiente Srl, con sede in Legnano, e capitale sociale pari ad Euro 10.000 (diecimila/00);

di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, avv. Chiara Lazzarini e, in
alternativa ed via disgiuntiva, al Consigliere di Amministrazione Gianfranco Bononi, ogni e
più ampio potere per dare esecuzione alla presente delibera, ivi incluso quello di prender parte
all'atto costitutivo della nuova Società, esprimendo al riguardo l'indirizzo di nominare quale
Amministratore Unico della medesima il dott. Roberto Ortica, Vice Presidente di AMGA






Legnano S.p.A., sottoscrivendo e versando per conto di AMGA Legnano SpA il capitale del
stessa pari ad Euro 10.000 (diecimila/00) e di fare, più in generale, tutto quanto ritenuto uti
od anche solo opportuno per l'esecuzione della presente delibera, rato sin d'ora l'operato del
stesso Presidente, avv. Chiara Lazzarini e del Consigliere di Amministrazione, Gianfranco
Bononi



OMISSIS





OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19,45.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Avv Chiara Lazzarini

IL SEGRETARIO

Avv. Luca Manassero

OMISSIS





Repertorio n. 25.670

Certifico io sottoscritta dottoressa Carla Fresca Fantoni, Notaio residente in Milano, iscritta al Collegio Notarile di Milano, che il presente estratto, scritto su tre fogli per cinque facciate, oltre la presente, è conforme al Verbale di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 15 dicembre 2008 riportato nel libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della società:

- "ALTO MILANESE GESTIONI AVANZATE S.P.A." per acronimo "AMGA LEGNANO S.P.A.", con sede in Legnano, Via per Busto Arsizio n. 53, capitale sociale Euro 61.360.900 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 10811500155 ed iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Milano al n. MI-839296, con precisazione che le parti omesse non contraddicono quelle riportate.

Libro bollato, numerato e vidimato con prima vidimazione eseguita in data 7 giugno 2007 al n. 21.866 di mio Repertorio.

Legnano, Via Per Busto Arsizio n. 53; ventidue gennaio duemilanove.

Carla Fresca Fantoni



Copia autentica conforme all'originale conservato tra i miei atti a
raccolta.

Consta di 24 (VENTISETTE) facciate.

Tutti i fogli dell'originale sono muniti delle prescritte firme.

Si rilascia ad uso PARTE

Milano, Via Privata Maria Teresa n. 11; 24 MARZO 2008

Carlo Emanuele Ferrero

